



PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PISTOIA

N. 38 /2021 prot. Jm

Bando per tirocini formativi di laureati in giurisprudenza

art.73 D.L. 69/2013 (convertito in L. 98/2013), come modificato dall'art. 50 comma 2 D.L. 90/2014 (convertito nella legge 11.8.2014 n. 114).

E' indetta procedura per l'individuazione di 14 tirocinanti da avviare ad un periodo di formazione teorico-pratica di 18 mesi presso la Procura della Repubblica di Pistoia.

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE

La formazione è riservata a coloro che contestualmente:

- A. abbiano conseguito la laurea in giurisprudenza all'esito di un corso di durata almeno quadriennale;
- B. siano in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 42-ter, secondo comma, lettera g), del Regio Decreto 30 gennaio 1941, n.12 (non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza);
- C. abbiano riportato una media ponderata di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo (nel calcolo della media ponderata si terrà conto di tutti gli esami che fanno parte del medesimo settore scientifico disciplinare delle suddette materie), o un punteggio di laurea non inferiore a 105/110 (se la media è rappresentata da un numero decimale superiore allo 0,5, la stessa verrà elevata al numero intero immediatamente superiore);
- D. non abbiano compiuto trenta anni di età.

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE AL TIROCINIO ED OBBLIGHI AD ESSO CONSEGUENTI

Dopo l'ammissione del candidato sarà predisposto un apposito progetto formativo in cui verranno dettagliate anche le modalità di frequenza concordate con il magistrato formatore.

- A. Nel corso del tirocinio il tirocinante terrà un'apposita cartella dove dovrà annotare le attività svolte e la partecipazione ai corsi organizzati dalla formazione distrettuale. L'orario e le presenze verranno rilevate automaticamente.
- B. Il periodo di formazione teorico-pratico presso la Procura della Repubblica sarà della durata complessiva di diciotto mesi.
- C. Durante il tirocinio gli ammessi non possono esercitare attività professionali innanzi l'ufficio

ove lo stesso si svolge, né possono rappresentare o difendere, anche nelle fasi o nei gradi successivi della causa, le parti dei procedimenti che si sono svolti dinanzi al magistrato formatore o assumere da costoro qualsiasi incarico professionale;

D. Per espressa previsione dell'art.73 comma 8 del DL 21.6.2013 n.69 (convertito dalla legge 9.8.2013 n.98) *"lo svolgimento dello stage non dà diritto ad alcun compenso e non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo né di obblighi previdenziali e assicurativi"*, fatto salvo quanto disposto dai commi 8 bis e 8 ter del citato articolo 73, introdotti dalla legge 114/2014 di conversione con modifiche del D.L. n. 90/2014 e quanto previsto dal decreto 10 luglio 2015 sull'attribuzione delle borse di studio.

E. Spetta esclusivamente al Ministero della Giustizia di determinare, ai sensi dell'art.73 commi 8 bis e ter del D.L. 21.6.2013, n.69 , convertito nella legge 9.8.2013 n.98, come modificato dall'art.50, comma 2, del D.L. n. 90 del 2014 (convertito nella legge n. 114 del 2014) modalità, importo e limiti dell'eventuale attribuzione di borse di studio agli ammessi allo stage;

F. Il tirocinio può essere interrotto in ogni momento dal Procuratore della Repubblica, anche su proposta del magistrato formatore, per sopravvenute ragioni organizzative o per il venir meno del rapporto fiduciario, anche in relazione ai possibili rischi per l'indipendenza e l'imparzialità dell'ufficio o la credibilità della funzione giudiziaria, nonché per l'immagine e il prestigio dell'ordine giudiziario.

G. Il tirocinio può essere svolto contestualmente ad altre attività, compreso il dottorato di ricerca, il tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato o di notaio e la frequenza dei corsi delle scuole di specializzazione per le professioni legali, purché con modalità compatibili con il conseguimento di un'adeguata formazione, assicurando comunque una presenza presso l'Ufficio di non meno di 15 e non più di 20 ore settimanali.

H. Il contestuale svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense non impedisce all'avvocato presso il quale il tirocinio si svolge di esercitare l'attività professionale innanzi al magistrato formatore.

I. L'attività degli ammessi al tirocinio si svolge sotto la guida e il controllo del magistrato formatore a cui sono affidati e nel rispetto degli obblighi di riservatezza e di riserbo riguardo ai dati, alle informazioni e alle notizie acquisite durante il periodo di formazione, con obbligo di mantenere il segreto su quanto appreso in ragione della loro attività e di astenersi dalla deposizione testimoniale.

J. I tirocinanti sono ammessi ai corsi di formazione decentrata organizzati per i magistrati dell'ufficio ed ai corsi di formazione decentrata loro specificatamente dedicati e organizzati con cadenza almeno semestrale secondo programmi che sono indicati per la formazione decentrata da parte della Scuola superiore della magistratura.

OGGETTO DEL TIROCINIO FORMATIVO

Il tirocinante collaborerà con il magistrato assegnatario svolgendo le seguenti attività:

Attività nel corso delle indagini preliminari:

A. attività di supporto nell'esame e nella definizione dei fascicoli pendenti;

B. redazione di bozze di provvedimenti (richieste di archiviazione, avvisi *ex art. 415-bis* c.p.p., deleghe di indagini, richieste di rinvio a giudizio, richieste di giudizio immediato, richieste di emissione di decreti penali di condanna, richieste di giudizio direttissimo);

C. analisi degli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali concernenti le diverse fattispecie di reato e studio dei vari istituti processuali, predisposizione del fascicolo per il dibattimento nei casi di citazione diretta a giudizio;

Attività di partecipazione ad udienze dibattimentali e camerali:

A. collaborazione nella preparazione dell'esame dei testimoni;

B. collaborazione nella redazione di eventuali memorie;

C. collaborazione nella preparazione delle requisitorie;

Attività di collaborazione nella redazione di atti di impugnazione:

A. l'affidatario potrà sottoporre al tirocinante le decisioni adottate da parte degli organi giudicanti onde cooperare alla individuazione di orientamenti giurisprudenziali di merito in linea ovvero contrastanti con le determinazioni assunte dall'ufficio e di analizzarli alla luce della giurisprudenza di legittimità.

Nel corso dello svolgimento delle attività sopra indicate il tirocinante potrà procedere alla implementazione di un archivio informatico dell'affidatario contenente i modelli dei principali provvedimenti emessi dal P.M. nella fase delle indagini preliminari e le questioni giuridiche più rilevanti e controverse tra quelle trattate, con riferimenti a dottrina e giurisprudenza.

OBBLIGHI DEL TIROCINANTE

Il tirocinante ha i seguenti obblighi:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo osservando gli orari e le regole di comportamento concordati nel progetto stesso;
- seguire le indicazioni del magistrato affidatario e fare riferimento ad esso per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
- rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- rispettare il segreto su quanto appreso in ragione dell'attività svolta;
- partecipare agli incontri concordati con il tutore responsabile delle attività didattico-organizzative per monitorare l'attuazione del progetto formativo.

ESITO DEL TIROCINIO

Il magistrato formatore, al termine del tirocinio, redige una relazione sull'esito del periodo di formazione e la trasmette al capo dell'Ufficio.

L'esito positivo del tirocinio:

- è valutato, per l'accesso alla professione di avvocato e di notaio, per il periodo di un anno ai fini del compimento del periodo di tirocinio professionale ed è valutato, per il medesimo periodo, ai fini della frequenza dei corsi della scuola di specializzazione per le professioni legali, fermo il superamento delle verifiche intermedie e delle prove finali d'esame di cui all'articolo 16 del decreto

legislativo 17 novembre 1997, n.398;

- costituisce titolo di preferenza, a parità di merito, a norma dell'articolo 5 del DPR 9 maggio 1994, n.487, nei concorsi indetti dall'amministrazione della giustizia ordinaria, dall'amministrazione della giustizia amministrativa e dall'Avvocatura dello Stato. Per i concorsi indetti da altre amministrazioni dello Stato l'esito positivo del periodo di formazione costituisce titolo di preferenza a parità di titoli e di merito.
- costituisce titolo di preferenza per la nomina a giudice onorario di tribunale e a viceprocuratore onorario;
- costituisce titolo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario, a norma dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni.

MODALITÀ' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di ammissione al tirocinio può essere:

- spedita, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, alla PROCURA DELLA REPUBBLICA DI PISTOIA – Piazza Duomo 6 - 51100 Pistoia;
- consegnata a mano presso la segreteria amministrativa della Procura;
- trasmessa per posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo prot.procura.pistoia@giustiziacert.it, solo se il candidato sia in possesso di una casella di posta elettronica certificata (non è consentito l'utilizzo di caselle di posta elettronica certificata di soggetti diversi dall'aspirante); in tal caso tutti i documenti devono essere inviati in formato PDF. La domanda deve essere firmata per esteso ed in maniera leggibile, non è soggetta ad autenticazione, ma deve essere accompagnata da documento di identità in corso di validità.

Per la redazione della domanda dovrà essere utilizzato il modello allegato al bando.

La domanda costituisce autocertificazione dei sopraindicati "requisiti" di partecipazione alla formazione.

Alla stessa va allegata copia del documento di identità. Il diploma di laurea dovrà essere conseguito entro la data di scadenza del bando.

CRITERI DI VALUTAZIONE IN PRESENZA DI UN NUMERO DI ASPIRANTI SUPERIORE A QUELLI AMMISSIBILI AL TIROCINIO

Quando non è possibile avviare al periodo di formazione tutti gli aspiranti muniti dei requisiti sopra indicati si riconosce preferenza, nell'ordine, alla media degli esami indicati, al punteggio di laurea e alla minore età anagrafica.

A parità dei requisiti previsti dal periodo che precede, si attribuisce preferenza ai corsi di perfezionamento in materie giuridiche successivi alla laurea.

PERIODO DI VALIDITA' DEL PRESENTE BANDO

Il presente bando rimane aperto fino al completamento dei posti disponibili, pari, complessivamente a 14.

Successivamente, alla conclusione del periodo di formazione da parte dei tirocinanti presenti presso

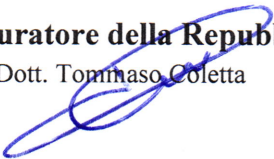
la Procura della Repubblica di Pistoia, verranno prese in esame, nell'ordine di presentazione e in conformità ai criteri di valutazione sopra illustrati, le domande degli aspiranti non ammessi e quelle successivamente presentate fino a coprire i 14 posti complessivamente disponibili.

Si dia comunicazione del presente bando mediante pubblicazione sul sito istituzionale.

Pistoia, 16 MAR. 2021

Il Procuratore della Repubblica

Dott. Tommaso Coletta



Il magistrato ausiliario dell'U.C.P.R.

Dr. Claudio Curreli

